CAMERA DEI DEPUTATI N. 1090-A

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE **TURNATURI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 luglio 1954 (*Stampato n. 650*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 luglio 1954

—

Nuove aliquote di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici

Presentata alla Presidenza il 29 novembre 1954

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Col presente disegno di legge, sottoposto al vostro esame, si intende apportare alcune modificazioni alle aliquote, attualmente in vigore, dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici. A tale materia, com'è noto, venne data una disciplina più organica con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, la quale dispose l'unificazione, nella nuova imposta, della tassa di lotteria istituita col decreto n. 486 del 1948, dei diritti erariali sulle scommesse e dell'imposta generale sull'entrata.

L'articolo 1 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379, infatti, stabiliva l'imposta unica partendo dall'aliquota dell'8 per cento sino a 30 milioni di introiti lordi, con aliquote progressive che giungevano sino al 23 per cento per introiti di 150 milioni di lire. Oltre tale ammontare l'imposta era proporzionale, restando invariata la percentuale del 23 per cento.

Da notare che con detta legge fu risolta la dibattuta questione sull'assoggettabilità o meno, del premio spettante ai vincitori, all'imposta di ricchezza mobile ed all'imposta complementare, chiarendo che l'aliquota unica stabilita era comprensiva sia del tributo reale (ricchezza mobile), sia di quello personale (complementare).

Con questo disegno di legge, invece, si vuole rafforzare ulteriormente la progressività del tributo, stabilendo l'aliquota del 23,75 per cento da 150 a 250 milioni di introiti lordi, giungendo sino all'aliquota massima del 35 per cento per introiti lordi di lire 1.550 milioni e più.

Come appare chiaramente dalla dizione dell'articolo unico, la progressione dell'imposta unica, partendo dal 23 per cento su lire 150 milioni, avviene sino a 950 milioni di lire, nella misura di 0,75 per cento per ogni cento milioni di lire in più d'incasso, oltre i 950 milioni e sino a 1.550 milioni di lire, partendo dall'aliquota del 29 per cento, la progressione dell'imposta avviene in ragione di 1 lira per ogni 100 milioni di lire; oltre i 1.550 milioni di lire di incassi lordi settimanali l'imposta viene applicata proporzionalmente nella misura del 35 per cento.

Per porre nella sua giusta luce l'attuale provvedimento, bisognerebbe rifarsi ai precedenti legislativi in materia, risalendo sino al lontano 1942, cioè all'anno in cui con la legge 16 febbraio 1942, n. 426, venne istituito il Comitato olimpico nazionale italiano, al quale fu affidato (articolo 2) il compito di curare l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, indirizzandolo al perfezionamento atletico per il miglioramento fisico e morale delle nuove generazioni.

L'articolo 4 di detta legge stabiliva altresì che il C. O. N. I. doveva provvedere al conseguimento dei propri fini principalmente con contributi dello Stato e di altri enti, con eventuali erogazioni e lasciti da parte di privati, con i proventi del tesseramento e con i ricavati delle manifestazioni sportive.

Sino al 1943 lo Stato sodisfece a tale impegno, erogando ogni anno la somma di lire 140 milioni per le varie attività sportive, oltre alle spese per il personale e per la costruzione di impianti sportivi.

Con la cessazione delle ostilità, a causa delle note gravi difficoltà in cui si trovò il bilancio dello Stato, fu soppresso, col decreto legislativo 8 marso 1945, n. 76, ogni stanziamento in favore dello sport.

Il C. O. N. I., allora, rendendosi conto dell'impossibilità di attingere alla finanza statale e considerando, d'altra parte, i gravi pregiudizi che sarebbero derivati allo sport nazionale ed agli impianti sportivi da una prolungata inattività per assoluta mancanza di mezzi finanziari, prese l'iniziativa di lanciare in Italia la gestione di un concorso pronostico connesso con manifestazioni sportive.

Nel 1946 il C. O. N. I. fu autorizzato ad organizzare concorsi pronostici per il campionato di calcio e nel 1948 l'U. N. I. R. E. (Unione nazionale per l'incremento delle razze equine) per i concorsi abbinati a corse di cavalli.

Siccome all'iniziativa arrise il successo più lusinghiero, nel 1948 fu avvertita la necessità di dare opportuna disciplina legislativa alla materia dei concorsi pronostici ed al sistema di finanziamento del C. O. N. I. e dell'U. N. I. R. E.

Venne così emanato il decreto-legge 14 aprile 1948, n. 498, il quale affidò rispettivamente al C. O. N. I. ed all'U. N. I. R. E. l'organizzazione e la gestione dei concorsi pronostici connessi con manifestazioni sportive controllate dagli enti predetti ed istituì una tassa di lotteria pari al 16 per cento degli introiti lordi dei concorsi anzidetti, restando salva, altresì, l'applicazione degli altri tributi, cioè i diritti erariali sulle scommesse e l'imposta generale sull'entrata.

In forza di tale decreto legislativo si ebbero, per gli esercizi 1949, 1950 e 1951, i seguenti risultati della gestione del concorso pronostico abbinato ai campionati di calcio:

		Esercizi		
		1949	1950	1951
		—	—	—
Introito lordo	L.	13.587 907 002	17.701 619.612	20.038.062.663
Tassa lotteria, diritti erariali ed imposta generale sull'entrata	»	3 115.051.638	3.993.060.490	4.518.674.980
Monte premi	»	6.143.134.917	8.010.598.823	9.279.109.522
Spese gestione	»	1.281.887.070	1.262.181.809	1 515.369.050
Utile netto al C. O. N. I.	»	3.047.833.377	4.435.778.490	4.724.909.111

Come è stato già accennato all'inizio di questa relazione, nel 1951, con la legge 22 dicembre 1951, n. 1379, si dette a tutta la materia una disciplina più organica introducendo altresì il principio della progressività del tributo.

Successivamente all'applicazione di tale legge, i risultati della gestione del concorso pronostico relativo ai campionati di calcio furono i seguenti:

		Esercizi 1952	Esercizi 1953
Introito lordo	L.	30.776.019.025	30.510.555.385
Imposta unica (tassa lotteria, diritti erariali ed imposta generale sull'entrata per Trieste)	»	7.013.992.201	6.964.966.940
Altri oneri fiscali eventuali	»	150.000.000	—
Monte premi	»	14.694.156.739	14.556.564.809
Spese gestione	»	1.866.113.131	2.112.690.986
Utile netto al C. O. N. I.	»	7.051.756.958	6.876.332.650

Tali risultati mettono chiaramente in evidenza che il legislatore dell'epoca si preoccupò di contemperare le giuste esigenze della finanza statale con quella non meno importante di assicurare l'adeguato finanziamento degli enti preposti all'organizzazione ed al potenziamento dello sport nazionale. Allo stesso precipuo scopo s'inspira il disegno di legge al nostro esame, la cui portata fiscale è stata dianzi illustrata in breve sintesi.

Tenendo presente che le aliquote vengono aumentate da un introito lordo superiore ai 150 milioni di lire settimanali, si può senz'altro affermare che questo disegno di legge non interessa, allo stato attuale, i concorsi pronostici esercitati dall'U. N. I. R. E. i cui incassi lordi settimanali rarissimamente raggiungono i 100 milioni di lire.

Il disegno di legge, invece, riguarda precisamente il C. O. N. I. ed i concorsi pronostici da esso gestiti.

In proposito, è opportuno ricordare che lo Stato non può rimanere estraneo all'attività sportiva nazionale, anche pel rilievo che la sanità fisica condiziona spesso quella morale.

Lo Stato, perciò, ha interesse a coltivare e promuovere le gare sportive, onde sollecitare ed indirizzare lo spirito agonistico delle giovani generazioni, attraendole con manifestazioni che tendano a curarne e perfezionarne la sanità fisica e morale.

Da qui la necessità di garantire adeguate fonti di finanziamento agli enti preposti a tale attività sportiva.

Un ponderato esame delle attuali necessità finanziarie del C. O. N. I. che, come è noto, ha per legge il compito di organizzare e potenziare tutto lo sport nazionale (dall'atletica, al nuoto, al ciclismo, al giuoco del calcio, ecc., ecc.) ha accertato in circa 7 miliardi di lire il fabbisogno annuo di tale Ente il quale, fidando su una certa stabilizzazione delle entrate (vedasi prospetti riferentisi agli esercizi 1952 e 1953) ha assunto degli impegni corrispondenti a tali previsioni.

Tali impegni riguardano il sodisfacimento delle più urgenti ed immediate esigenze dello sport nel campo nazionale ed in quello internazionale, a cui il nostro Paese non può sottrarsi.

Tra questi impegni meritano particolare menzione: l'organizzazione delle Olimpiadi invernali 1956 in Cortina D'Ampezzo, l'organizzazione delle Olimpiadi 1960 in Roma (con la relativa costruzione degli impianti olimpionici), lo sport nella scuola e nelle Forze armate – per cui si sta provvedendo alla costruzione dei relativi impianti sportivi – e la costruzione degli impianti prototipi.

Riconosciuta, pertanto, la necessità di assicurare al C. O. N. I. il minimo indispensabile al perseguimento dei propri compiti istituzionali e considerato, peraltro, che in questi ultimi tempi il giuoco del calcio ha avuto un notevole incremento, raggiungendo persino 900-1.000 milioni di lire per settimana (il 17 ottobre del corrente anno gli introiti lordi arrivarono a lire 1.189.427.200), si è ravvisata l'opportunità, tenendo altresì conto delle sempre maggiori necessità del bilancio statale. di pervenire ad un più equo riparto dei profitti dell'esercizio del concorso pronostici sul giuoco del calcio.

Da qui il presente disegno di legge che tende, per l'appunto, a stabilire un armonico equilibrio tra le esigenze del bilancio statale e la necessità di garantire adeguati proventi al C. O. N. I.

Per ciò che ha riguardo al bilancio statale, è da notare che nel bilancio di previsione dell'esercizio 1954-55, su un presunto introito lordo delle giuocate di lire 30 miliardi, era previsto un gettito per imposta unica di lire 6.900.000.000, in applicazione della legge 22 dicembre 1951, n. 1379 (30 × 23 per cento).

Ove si tenga conto che nell'esercizio 1953-54 l'incasso lordo delle giuocate è stato di lire 32 miliardi e 882 milioni, col relativo gettito d'imposta unica di lire 7 miliardi e mezzo, tenendo per fermo lo stesso incasso per l'esercizio 1954-55, si dovrebbe avere, con le nuove aliquote, un gettito di circa 9 miliardi e 360 milioni di lire.

Considerato, peraltro, il favorevole andamento di questa stagione calcistica, si può ragionevolmente prevedere, per il corrente campionato, un aumento del 10 per cento nell'importo delle giuocate, pervenendo, così, all'incasso di lire 36 miliardi, cui corrisponde l'imposta unica, all'incirca, di lire 10 miliardi e mezzo.

Si avrebbe, dunque, avverandosi tale ipotesi, una differenza in più, rispetto al precedente esercizio, di circa 3 miliardi di lire.

Tale maggiore entrata dovrà affluire nei tre capitoli del Lotto, Imposte dirette e Tasse del bilancio dell'entrata dello Stato, rispettivamente nella misura del 40 per cento (tassa di lotteria), del 35 per cento (ricchezza mobile e complementare) e del 25 per cento (diritti erariali sulle scommesse e imposta generale sull'entrata).

Per ciò che attiene alla gestione del C. O. N. I., invece, onde evitare una notevole contrazione delle sue entrate, è parso necessario ridurre – cosa che del resto la relazione governativa al disegno di legge suggeriva – la quota da assegnare al monte premi dal 48 al 45 per cento.

In questo modo si è salvaguardato il fabbisogno indispensabile del C. O. N. I., garantendo ad esso un introito approssimativamente uguale a quello del decorso esercizio.

Per le considerazioni che precedono, il vostro relatore, onorevoli colleghi, vi prega di onorare della vostra approvazione il presente disegno di legge.

TURNATURI, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA V COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

ARTICOLO UNICO.

A decorrere dal 1° luglio 1954, le aliquote dell'imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, per ammontari complessivi di poste di gioco superiori a 150 milioni di lire, sono elevate come segue:

Sino	a	250	milioni	di	lire	23,75	per	cento
»	»	350	»	»	»	24,50	»	»
»	»	450	»	»	»	25,25	»	»
»	»	550	»	»	»	26,00	»	»
»	»	650	»	»	»	26,75	»	»
»	»	750	»	»	»	27,50	»	»
»	»	850	»	»	»	28,25	»	»
»	»	950	»	»	»	29.00	»	»
»	»	1.050	»	»	»	30,00	»	»
»	»	1.150	»	»	»	31,00	»	»
»	»	1.250	»	»	»	32,00	»	»
»	»	1.350	»	»	»	33,00	»	»
»	»	1.450	»	»	»	34,00	»	»
»	»	1.550	»	»	»	35,00	»	»

Per le somme intermedie la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione delle seguenti formule:

$Y = 0{,}0075.X + 21{,}875$ fino a 950 milioni
$Y = 0{,}01.X + 19{,}5$ fino a 1.550 milioni

nelle quali Y è l'aliquota corrispondente all'ammontare X espresso in milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO UNICO.

Identico.